

DIRITTO AMBIENTALE E DIRITTO CANONICO. PARADIGMI *IN FIERI*.

## APPUNTI PER UNA TEORIA DI DIRITTO

[ENG] *Environmental law and canon law. In fieri Paradigms. Notes for a theory of law*

Fecha de recepción: 10 agosto 2024 / Fecha de aceptación: 11 octubre 2024

ANDREA STABELLINI  
*Università della Svizzera italiana*  
(Svizzera)  
andrea.stabellini@usi.ch

*“Se vinceremo qui, vinceremo ovunque.  
La terra è un bel posto e val pena lottare per lei”<sup>1</sup>*  
Ernest Hemingway

*Sommario:* Dalla promulgazione della Enciclica *Laudato si'*, si è accesa, in ambito ecclesiale, una attenzione sempre più marcata alla questione ambientale. Questo articolo intraprende una lettura della questione nel diritto ecclesiale, tentando di individuare i prodromi dottrinali e legali di un rapporto istituzionale tra diritto canonico e diritto ambientale.

*Parole chiave:* diritto canonico; diritto ambientale; rapporto; costituzionalità.

*Abstract:* Since the promulgation of the Encyclical *Laudato si'*, there has been an increasing focus on the environmental issue in the ecclesial sphere. This article undertakes a reading of the issue in ecclesial law, attempting to identify the doctrinal and legal prodromes of an institutional relationship between canon law and environmental law.

*Keywords:* canon law; environmental law; relationship; constitutionality.

---

<sup>1</sup> *“If we win here we will win everywhere. The world is a fine place and worth the fighting for and I Hate very much to leave it”*: HEMINGWAY, E., *For Whom The Bell Tolls*, New York 1943, p. 467. Fonte italiana: HEMINGWAY, E., *Per chi suona la campana*, traduzione di Napolitano Martone, M. Con una cronologia della vita dell'Autore e del suo Tempo, un'introduzione all'opera, un'antologia critica e una bibliografia a cura di Ferrata, G., Milano 1977, p. 456.



## 1. PREMESSA

La frase in esergo squarcia di speranza la lotta partigiana nella guerra civile spagnola; e qui rintocca sui nostri orizzonti pro-vocando un valore - più tecnicamente: un presupposto costituzionale.<sup>2</sup> Col limite della evocazione, valore e presupposto definiscono una tri-dimensione, a sostegno di una scelta di prospettiva: *a/* la dimensione concettuale della riflessione; *b/* la dimensione fenomenica del diritto; *c/* la dimensione qualificativa del rapporto.

*Dimensione concettuale della riflessione.* Gli “appunti”<sup>3</sup> ammiccano ad una teoria generale del diritto<sup>4</sup>, più che ad una soluzione dogmatica-definitoria<sup>5</sup>. Si assumono pertanto per assiomi, resistenti sullo sfondo, le pluri-definizioni elaborate da legge e giurisprudenza circa il significato del significante “ambiente”, come pure i principi di “diritto dell’ambiente”, assodati in ambito nazionale e sovranazionale, tra i quali ‘prevenzione’, ‘correzione’, ‘precauzione’, ‘sviluppo sostenibile’<sup>6</sup>. Proporre i dati come riflessioni, non dichiarazioni, è motivato dall’espressione *paradigmi in fieri* - invocante l’attivazione di processi, assolutamente non conclusi (incipienti per l’ordinamento canonico), nei quali tutti i soggetti lealmente cooperino in azioni collettive, vòlte a dare qualche forma istituzionale alla “metafisica relazionale”, paradigma d’una “ecologia integrale” (LS, 137)<sup>7</sup>.

*Dimensione fenomenica del diritto.* Si sceglie di leggere il fenomeno del ‘diritto’ - termine ricorrente due volte sostantivo nel titolo - come ‘pratica sociale’: “*forma complessa di attività umana cooperativa socialmente stabilita, volta a realizzare dei valori interni mediante l’individuazione di un modo corretto di fare le cose*”, trova giustificazione “*sulla credenza che così facendo*” meglio si

<sup>2</sup> Inteso nella durezza dei “principi supremi”, quasi il nucleo identitario di una cellula, centro del DNA, determinante l’identità di un ordinamento (cfr. BARBERA, A., FUSARO, C., *Corso di diritto pubblico*, Bologna 2001<sup>12</sup>, pp. 17-32, soprattutto pp. 23-27), in quanto radicato oltre l’ordinamento positivato: “*Ciò che è davvero fondamentale, per ciò stesso non può mai essere posto ma deve sempre essere presupposto. Per questo, i grandi problemi del diritto non stanno mai nelle costituzioni, nei codici, nelle leggi, nelle decisioni dei giudici o in altre simili espressioni di “diritto positivo” con le quali i giuristi hanno a che fare, né mai li hanno trovato la soluzione. I giuristi sanno bene che la radice delle loro comuni credenze e certezze, come anche dei loro dubbi e dei loro contrasti, è sempre altrove*”: ZAGREBELSKY, G., *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino 1992, pp. 3-19, qui p. 3.

<sup>3</sup> Questo testo è qualificato come “appunti” nel significato letterale di «[n]ota sommaria per» circoscrivere «i punti salienti di un discorso»: DEVOTO, G., OLI, G.C., *Dizionario della lingua italiana*, Firenze 1071, col. 2, p. 146. Lo stile è pertanto sommario... un’analisi pensosa e critica seguirà lo sviluppo della ricerca. Qui è sembrato più opportuno en/ann/unciare.

<sup>4</sup> Cfr. GUASTINI, R., *La sintassi del diritto*, Torino, 2011.

<sup>5</sup> Cfr. ALPA, G., «La biblioteca dell’avvocato civilista», in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 31 (2001/1), pp. 233-262.

<sup>6</sup> Per una inquadratura istituzionale: COCCO, G., MARZANATI, A., RUIELLA, R., *Ambiente. Il sistema organizzativo e i principi fondamentali*, in CHITI, M.P., GRECO, G., (curr.), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano 2007, pp. 157-269; DELL’ANNO, P., *Principi di diritto ambientale internazionale ed europeo*, Milano 2004.

<sup>7</sup> «Eo quod omnia inter se arte coniunguntur nec non quaestiones nostrae aetatis visionem postulant quae omnes aspectus mundani discriminis consideret, quasdam nunc proponimus de diversis aspectibus oecologiae integrae sententias quae liquido rationes humanas socialesque amplectatur.»: FRANCISCUS PP., «Litterae Encyclicae *Laudato si’ de communi domo colenda*», in AAS 107 (2015/9), pp. 847-946, qui p. 902.

realizzerebbero “*quei fini o valori cui la pratica è rivolta*”<sup>8</sup>. Discendono due conseguenze immediate, non scontate.

Anzitutto, l’attenzione al ruolo che svolgono le credenze e le intenzioni dei partecipanti alla pratica sociale, individuate da una prospettiva interna: cercando cioè di comprendere quale senso i Partecipanti attribuiscono alla loro azione e quale regola è seguita dalla Comunità interpretativa<sup>9</sup>... e quindi ‘cosa’ sulla questione ‘sentono’ - oggi - i Partecipanti *ut in pluribus*: loro diritto.

Secondariamente, il modo di intendere la *vis* della norma è capovolto: da un esemplare positivisticamente consolidato, nel quale la regola ‘pre-esiste’, duramente formata previa la sua applicazione, ad un modello nel quale la medesima regola ‘prende vita’ quando seguita, nel momento stesso in cui ‘prende forma’ un’azione sociale cooperativa<sup>10</sup> ... e dar seguito istituzionale all’effato classico “*ex facto oritur jus*”.

*Dimensione qualificativa del rapporto.* La congiunzione “e”- legante i due settori giuridici (ambientale e canonico) - opta per l’equiparazione *jus=relatio*<sup>11</sup>. Affermazione acquisita nella *scientia iuris*, vale rimarcarla nella canonistica, dove la oggettività di visioni “realiste” - pienamente legittime e d’indubbi risultati - al meglio tutelerebbe i presupposti fondativi/indisponibili allo *jus Ecclesiae*. Qui si preferisce altra lettura: al diritto (canonico) assunto come *res*, ci si accosta allo stesso come *relatio*: un *munus relationis* aperto a rimodellamenti, per l’endemico darsi delle relazioni; ancor più disposto alla funzione - diakonìa - di ri-legare relazioni per qualsiasi ragione infrante<sup>12</sup>.

## 2. TESI E IPOTESI

Si propone una Tesi in una domanda; ed una Ipotesi in risposta sulla quale, sebbene solo *in nuce*, si creeranno i dati. La domanda è così formulabile: il diritto canonico è atto a recepire le esigenze del ‘diritto ambientale’, diffuse e condivise nella e dalla società? È possibile, istituzionalmente, un

<sup>8</sup> PASTORE, B., VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Le ragioni del diritto*, Bologna 2017, p. 32.

<sup>9</sup> Cfr. VIOLA, F., *Il diritto come pratica sociale*, Milano 1990; GÜNTHER, K., «Lo sviluppo del diritto nel contesto della pratica sociale», in *Fenomenologia e società* 11 (1988/3), pp. 25-45.

<sup>10</sup> Cfr. GUASTINI, R., *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, Milano 1993.

<sup>11</sup> Per una tematizzazione di filosofia del diritto: Di CEGLIE, R., «Il Diritto come “relazione”: per un’analisi metafisica», in GHERRI, P. (ED.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Città del Vaticano 2007, pp. 77-96.

<sup>12</sup> Ripercorrendo i sentieri, classici, del diritto inteso come Sapere prudenziale e pratico: cfr. DE BERTOLIS, O., «Il Ragionamento giuridico e la pastoraltà del Diritto Canonico», in *La Civiltà Cattolica* 166 (2015/I), pp. 551-560.



incontro tra l'ordinamento giuridico canonico ed il complesso dei beni variamente esigibili dall'ambiente?<sup>13</sup>.

Prima di esporre l'ipotesi, è onesto attualizzare la *quaestio*: siamo di fronte ad una domanda improcrastinabile e ad una questione aperta.

Domanda improcrastinabile perché “il tempo si fa breve” (1 Cor 7, 29)<sup>14</sup>; perché i segnali, dalla cultura e dalle istituzioni della società in cui viviamo (unica Società!), ci uniscono a percorrere la strada comune per la casa comune<sup>15</sup>; perché la traccia del Magistero pontificio - luminosa nell'Enciclica *Laudato si'*<sup>16</sup> e nell'Esortazione Apostolica *Laudate Deum*<sup>17</sup> - eleva la questione ambientale-ecologica, nella scala di durezze, agli atti supremi, doverosamente disponendo la Coscienza all'assenso e all'osservanza *quae in Codicibus* - nei cann. 752-754 CIC<sup>18</sup> e nel CCEO: i paralleli cann. 599-600, i tipici cann. 601-606, coi rimandi ex cann. 10 e 1436 § 1<sup>19</sup>.

Questione aperta perché dubbi e critiche - di vario genere, intensità, valore - dibattono sull'oggetto e concludono, rettilinei, per la non assimilabilità del diritto ambientale al diritto canonico (del [C]reato all'Evangelo?).

L'ipotesi intrapresa è pure lineare. La risposta alla domanda è criticamente e lealmente affermativa: Sì. È possibile un rapporto tra diritto canonico e diritto ambientale:

- è possibile per fisionomia del rapporto;

<sup>13</sup> Interrogativo che già occupa la riflessione accademica, qualificabile, a diritto, come questione di dottrina: “[l]a crisi ecologica della società contemporanea chiama in gioco complessi profili giuridici, che investono in radice i diritti fondamentali dell'uomo, come pure i diritti fondamentali dell'intero sistema di relazioni naturali, nel quale la vita umana è inserita. La radicalità del problema così come non ha lasciato indifferente l'insegnamento etico dell'Autorità ecclesiastica, non può non coinvolgere anche la dimensione canonica”: CHIRICO, A., «Problema ambientale e diritto alla vita nel rapporto tra Chiesa e Società civile: profili giuridici», in *Ius Ecclesiae* 17 (2005), pp. 761-771, qui p. 761.

<sup>14</sup> «ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν». Si vedano, in merito, le riflessioni di: RIFKIN, J., *La terza rivoluzione industriale. Come il “potere laterale” sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo*, tr.it. Canton, P., Milano 2011.

<sup>15</sup> “Siamo le prime generazioni a vivere la prospettiva di una possibile estinzione di specie. Una tale esperienza, mai vissuta prima da nessun altro in nessun'altra epoca storica, mai quindi elaborata da nessun filosofo, psicologo, storico, artista, poeta, romanziere, antropologo o scienziato, dovrebbe provocare un terremoto nelle menti degli uomini di oggi e nei loro cervelli preistorici, dovrebbe sconvolgere i sentimenti, creare voragini nelle strutture della nostra vita individuale e sociale, mandare fuori asse i cardini spazio-temporali su cui siamo abituati a percepire la storia”: BENEDETTI, C., *La letteratura ci salverà dall'estinzione*, Torino 2021, qui p.8.

<sup>16</sup> FRANCISCUS PP., «Litterae Encyclicae *Laudato si' de communi domo colenda*», in AAS 107 (2015/9), pp. 847-946.

<sup>17</sup> FRANCISCUS PP., «Adhortatio Apostolica *Laudate Deum omnibus hominibus bonae voluntatis de caeli status discrimine*», 4 Oct. 2023 [[https://www.vatican.va/content/francesco/la/apost\\_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html](https://www.vatican.va/content/francesco/la/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html), accessed 17 August 2024].

<sup>18</sup> Per il rapporto legante le situazioni giuridiche concernenti il magistero ecclesiastico, specie nel diritto canonico latino: ERRÁZURIZ M., C.J., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Roma 2012, soprattutto pp. 57-62.

<sup>19</sup> Per il rapporto legante le situazioni giuridiche concernenti il magistero ecclesiastico, specie nel diritto canonico orientale: SALACHAS, D., *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale: studio teologico-giuridico comparativo*, Bologna 2001.

- è possibile per coerenza di narrazione;
- è possibile per costituzionalità dei presupposti;
- è possibile per la legge vigente.

Possibilità reale, fattiva; da dogmatica a pratica deve tradursi *in actu*, sia nel momento creativo delle norme, sia nel momento interpretativo ed applicativo delle stesse<sup>20</sup>.

### 3. FISIONOMIA DEL RAPPORTO

Il rapporto 'diritto-ambiente' è aperto: comunica tra più pratiche collettive valoriali, etiche, religiose, culturali - e giuridiche - siccome riverbera dal profilo epistemologico e dalla rilevazione fattuale.

Per il profilo epistemologico, è opinione condivisa, quantomeno in prospettiva filosofica e giuridica, che la questione ambientale, generalmente o puntualmente analizzata, rappresenti un oggetto multi/inter/trans-disciplinare<sup>21</sup>: tecnica, scienza, storia, sociologia, teologia, diritto, economica (sulla quale spesso si appiattisce l'analisi)<sup>22</sup> non l'affrontano completa. Impastata nel *vivere in societate*, poliedrica cultura, essa s'alimenta di dialogo a vasto raggio. Di più, essa coinvolge nel suo insieme le società e quindi il diritto, di riflesso incidendo sui processi confliggenti e sulle riforme legislative<sup>23</sup>.

Può un diritto come il canonico, rodato dalle *disputationes*<sup>24</sup>, astenersi dalla mischia? Quanto il suo *pondus sermonis* agevolerebbe, oggi, un dialogo creativo tra diritto ambientale e diritto canonico... (lo si vuole?)

---

<sup>20</sup> Momenti istituzionali ed istituenti del darsi, dinamico, delle pratiche normative; si veda, *ex multis*: GIANFORMAGGIO, L. (CUR.), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino 1999; RATTI, G.B., *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino 2008; POSTEMA, G., *La consuetudine nel diritto internazionale. Il resoconto di una pratica normativa*, Consiglio, E. (cur.), Napoli 2011.

<sup>21</sup> Si veda, *ex plurimis*: PASTORE, F. (CUR.), *La tutela dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare, Quaderni dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"*, Roma 2015.

<sup>22</sup> Così nella analisi di: GALIMBERTI, U., *L'etica del viandante*, Milano 2023, soprattutto Parte IV, Cap. 18 «L'insolubile contraddizione dell'economia nell'età post-moderna», pp. 229-252. Ancora attuali, sul tema: ANDERS, G., *L'uomo è antiquato, Vol. II. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale*, Torino 2003; BAUMAN, Z., *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Gandolo (TN) 2007; LASCH, Ch., *L'io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un'epoca di turbamenti*, Milano 1985.

<sup>23</sup> Cfr. PEDANI, V., «Etica ecologica e principi religiosi», in *Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche* 1999, pp. 269-282.

<sup>24</sup> Si veda il classico affresco di attuale acribia: GROSSI, P., *Scritti canonistici*, Fantappiè, C. (cur.), Milano 2013.



Dalla rilevazione fattuale, il rapporto richiesto e coinvolto dalla questione ambientale tra società e diritto, si misura nel rapporto fra religione/i e diritto/i; e crea un dato d'evidenza innegabile.<sup>25</sup> Influenzante tradizioni giuridiche e sistemi ordinamentali (specie gli occidentali ancorati alla forma di stato-nazione) il binomio religione-diritto ha ispirato, con insopprimibili chiaroscuri, i fenomeni giuridico legislativi a contatto con le religioni monoteiste<sup>26</sup>. Trasfondendo il proprio patrimonio valoriale in un'elaborazione di regole giuridiche, talune di straordinaria modernità, dette culture religiose poterono costruire un articolato modello ecologico, incentrato sul rapporto tra la Persona umana ed il Mistero (D-o) reggente il tutto<sup>27</sup>. Via aperta - e percorribile! - alla prosecuzione del dialogo ecumenico ed interreligioso, non precluso, data la comunanza del *habitat*, a religioni trans-occidentali, ancestrali<sup>28</sup>.

#### 4. COERENZA DI NARRAZIONE

La *traditio Ecclesiae*, nel suo bimillenario non identico narrarsi, svela una connaturalità coi valori e i presupposti del nostro 'diritto ambientale'<sup>29</sup>. A ben guardare, tale rapporto accerterebbe deciso, non problematico, dagli inizi fin circa a metà del XIV secolo; e si incrina e problematizza dalla modernità ad oggi. L'ipotesi, dunque, linea l'archetipo: *a)* nel Testo costitutivo: la Bibbia; *b)* nella riflessione teologica; *c)* nell'annuncio del magistero.

<sup>25</sup> Per una disamina generale sul tema: EDWARD, D., *L'ecologia al centro della fede. Il cambiamento del cuore che conduce a un nuovo modo di vivere sulla terra*, Padova 2008; SORVILLO, F., «Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose», in FUCILLO, A. (CUR.), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Torino 2014, pp. 107-113. In analisi più canonistica: DAMMACCO, G., «Ambiente e creato nel diritto canonico: la tutela dell'ambiente e le garanzie contro il degrado», in DAMMACCO, G., VENTRELLA, C. (CUR.), *Cibo e ambiente. Manipolazioni e tutele nel diritto canonico*, Bari 2015, pp. 103-104.

<sup>26</sup> PICCINI, M.R., *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Roma 2013. Più puntale: GLENN, H.P., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad.it. Ferlito, S. (Cur.), Bologna 2011.

<sup>27</sup> SANDELANDS, L.E., *Man and nature in God*, New Brunswick 2005.

<sup>28</sup> Non è sottovalutabile il dato che registra, quantomeno nella cultura occidentale, una nuova transizione/ritorno dalle "religioni secondarie" (i monoteismi) alle "religioni primarie": DELSOL, C., *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, traduzione e cura di Tombolini, A., Siena 2021, soprattutto pp. 55-75. Un esempio è la osservazione della cosmogonia delle popolazioni amerindie dell'area amazzonica registrata da: DESCOLA, P., *Oltre natura e cultura*, trad. it. D'orsi, A. (cur.), Milano 2021.

<sup>29</sup> Dal comando genesiaco (Gen 1, 28), pare originarsi una centralità dell'uomo, caratteristica del monoteismo giudaico, ccf.: HILLEL, D., *The Natural History of the Bible: An Environmental Exploration of the Hebrew Scriptures*, New York 2007; TOAFF, E., «I rapporti uomo-natura nella filosofia e nella tradizione ebraica», in *Rassegna mensile di Israel*, 40 (1974), pp. 464-476. Nello sviluppo della ricerca in questo filone di ecologia e rivelazione, si vedano, con la criticità di ogni approccio, riletture originali, come la lettura naturalistica dell'opera salvifica di Gesù di Nazareth di: KAUFMAN, G.D., *Jesus and creativity*, Minneapolis 2006 e la rilettura dialettica tra 'cristologia classica' e la c.d. 'cristologia naturalistica' di: WILDMAN, W.J., «Nature, God, Jesus and Creativity», in *American journal of Theology and Philosophy*, 29 (1), 2008, pp. 32-54, qui p. 44.

*Nel Testo costitutivo.* Da Isaia - materico profeta d'un rapporto franto: deturpato, inquinato, alterato dalla *aversio a Deo* dell'Uomo<sup>30</sup> - a Giobbe: torni Adàm ad Adamà<sup>31</sup>! Supplica foriera di teologia,<sup>32</sup> dall'energia dei *Tehillim*<sup>33</sup> ai precetti levitici<sup>34</sup> alla celebrazione del Cantico<sup>35</sup>, il 'logos della casa' scrive la Scrittura. E uomo e ambiente si leggono insieme dall'Origine, prima della collaborazione ufficializzata, dall'era dell'antropocene al recente magistero<sup>36</sup>.

*Nella riflessione teologica.* Corrente alimentata dalla Parola biblica, nello *studium* patristico e medievale càrsica la *relatio* costitutiva, olistica diremmo: Uomo e Donna col Tutto, *natura naturata*.

<sup>30</sup> «È in lutto, languisce la terra: è squallido, languisce il mondo, il cielo con la terra perisce. La terra è stata profanata dai suoi abitanti, perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. Per questo la maledizione divora la terra, i suoi abitanti ne scontano la pena (Is 24, 4-6). È spossata, il mondo langue. La terra è profanata dai suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno violato il comandamento, hanno rotto il patto eterno» Nel testo profetico è descritto uno stato di fatto e la sua motivazione. La deturpazione dell'ambiente è a causa dell'uomo, disobbediente alla Parola di D-o e ai precetti divini: *Aversio a Deo*. Da notarsi che, i termini "uomo e ambiente" sono ratificati, come rapporto inscindibile, anche da precedenti ordinamenti giuridici, il termine "D-o" invece, qui è un *tertium* - nuovo - del rapporto. Si rimanda - per correttezza di debito - , qui e per l'intero paragrafo, allo studio approfondito: PETTINATO, C.M., «*Aversio a Deo*: l'origine della riflessione ecologica nel magistero papale da Leone XIII a Francesco», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (<https://www.statoecheie.it>), 17 (2022). D'ora in poi, nei rimandi all'articolo: PETTINATO, cit.

<sup>31</sup> «Ma interroga un po' gli animali, e te lo insegneranno; gli uccelli del cielo, e te lo mostreranno; oppure parla alla terra ed essa te lo insegnerà, e i pesci del mare te lo racconteranno» (Gb 12, 7-10).

<sup>32</sup> Sempre Pettinato nota la suggestione del grido solidaristico della creazione, colto da: VON BALTHASAR, H.U., «Creazione e Trinità», in *Communio. Strumento internazionale per un lavoro teologico* 100 (luglio-agosto 1988), pp. 12-20, qui p. 14.

<sup>33</sup> Cfr., *ex plurimis*: Sal. 8; 104,13; 145,15; 147,8.

<sup>34</sup> Si segnalano le prescrizioni a non mietere fino in fondo il campo o non vendemmiare l'intera vigna per lasciarne un margine ai poveri (Lv 19, 9-10; Dt 24, 19-22); l'astenersi dal raccogliere frutti dagli alberi per i primi tre anni (Lv 19, 23-25); il divieto degli ibridi nel mondo, animale e vegetale (Lv 19, 19); l'offerta delle primizie (Dt 26, 1-2); il riposo dei campi nell'anno sabbatico (Lv 25, 1-7).

<sup>35</sup> LUZZATO, A., *Una lettura ebraica del Cantico dei Cantici*, Firenze 1997.

<sup>36</sup> Se dall'era dell'antropocene - l'era che parte dalla prima rivoluzione industriale, così definita nel 2000 da Paul Crutzen a qualificazione dell'èone - è scontato leggere i diritti umani e l'ambiente in stretta concatenazione, la stessa unità è recepita, quasi *expressis verbis*, da *Centesimus Annus*: «Diritti umani e ambiente condividono un medesimo destino, non essendo realtà disgiunte condividono la medesima origine», esteso nel passo: «*Praeter insanam locorum naturalium destructionem illa sane gravior est hic commemoranda quae ad hominem ambitum pertinet in quam tamen rem longe abest ut necessaria consideratio intendatur. Dum enim iuste profecto, etsi multo minus quam oportet, cogitatur de areis naturalibus diversorum generum animalium, quae ne exstinguantur periculum est, quoniam intellegitur eorum unumquodque peculiariter conf erre ad terrae generalem temperationem, parum curatur de "oecologiae humanae" condicionibus moralibus tutandis. Non solum terra a Deo homini data est, qui ea uti debet primigenium propositum observans pro quo ei tamquam bonum est data; sed etiam homo sibi ipsi a Deo datus est eique est ideo observanda structura naturalis et moralis qua est donatus. Quod ad haec spectat, mentio est faciendae gravium quaestionum urbanae vitae nuperius inductae ac necessitatis prospiciendi ut in eiusmodi studio urbanitatis consulatur vitae personarum, atque attentionis ad "oecologiam socialem laboris". Homo suam essentialem a Deo accipit dignitatem simulque potestatem transcendendi omne societatis institutum usque ad veritatem et ad bonum. Is tamen condicionibus adstringitur structurae socialis in qua vivit, tum accepta educatione et locis exterioribusque rebus. Haec possunt efficere ut secundum veritatem aut facilius aut difficiliter vivat. Consilia, quibus ambitus humanus constituitur, possunt ergo structuras proprias peccati parere, quae impediunt ne, qui iisdem varie premuntur, piene se qua homines perficiant. Tales structuras demoliri et pro illis veriores convictionis formas substituere, negotium est quod firmum postulat animum et patientiam*»: IOANNES PAULUS PP. II, «*Litterae Encyclicae Centesimus Annus Venerabilibus in episcopatu Fratribus Clericisque et Religiosis Familiis, Ecclesiae Catholicae Fidelibus universis necnon bonae voluntatis hominibus saeculo ipso Encyclicis ab editis litteris «Rerum novarum» transacto (1 maggio 1991)*», in AAS 50 (1991/10), pp. 793-912, qui pp. 840-841.



Visione di Clairvaux,<sup>37</sup> *viriditas* d’Hildegard von Bingen, calibro d’amore per Agostino, *natura animantis* è misura dell’Uomo e di Dio<sup>38</sup>; e luogo epifanico di Vita. Alla riflessione proseguire la traccia di questo amore, in un approccio critico e pensoso, inclusivo: *una cum* teologia, etica, estetica (superante la statica)<sup>39</sup>. Sbocco per tutte e tutti, la natura è via per D-o: adeguata per ognuno/a; piena per chi s’è imbattuto nell’evento cristiano.

*Nell’annuncio del magistero*<sup>40</sup>. Ricchissimo il magistero, specie pontificio, dagli anni 60 del 900 ad oggi riverbera sulla questione epifania; illuminazione; solidarietà.

Prima epifania, la creazione chiama l’Uomo a partecipare all’opera di D-o con un compito ch’è dovere: lo indica la dottrina sociale da più di un secolo, sensibilizzando il coinvolgimento di istituzioni religiose, culturali, civili<sup>41</sup>.

Illuminante, la via della natura “ecologizza” lo sguardo, conformando un’intelligenza del reale poliedrica e integrale, non frammentata in singolarità<sup>42</sup>.

Modello scoperto evangelico, il poliedro fila il concetto di solidarietà, offrendosi ad *exemplum* per una ri-costruzione d’insieme<sup>43</sup>. Solidarietà, infatti, è corollario della cura del creato:

<sup>37</sup> Il rapporto tra uomo e ambiente si registra con l’uso di simbologie naturalistiche, senza vergogna *topoi* della riflessione teologica e patristica; come, ad es.; BERNARDI CLARAE-VALLENSIS ABBATIS PRIMI, *Epistula CVI, Ad magistrum Henricum Murdach* in: Ed. MIGNE, J.P., *Patrologiae cursus completus. Series latina*, 172 voll., col. 242, Paris, 1844-1866; in italiano citato da PETTINATO, cit.: “*Si imparano più cose dai boschi che nei libri, gli alberi e le rocce vi insegneranno cose e voi non sapreste comprendere in altro modo. Vedrete voi stessi che si può ricavare miele dalle pietre e olio dalle rocce dure*”. Modernissimo linguaggio, sembra una pagina di THOREAU, H.D., *Walden; or, Life in the Woods*, Boston 1854.

<sup>38</sup> Creato visto come opera della sapienza divina che ama ciò che crea, per Agostino “*identificheremo forse quelle proprietà con Lui stesso, o invece diremo forse che le opere della creazione sono, per così dire, in Lui che le guida e le governa? [...] Ecco perché la frase: Tu hai risposto ogni cosa con misura, numero e peso, nel modo che poté esprimersi l’intelligenza e il linguaggio dell’uomo, non significa altro che: Tu hai disposto ogni cosa in te stesso*” AUGUSTINUS HIPONENSIS EPISCOPI, *de Genesis ad litteram*, in Ed. MIGNE, J.P., *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, 34 voll., Lib. IV, 3.7, col. 299, Paris, 1844-1866, citato da: PETTINATO, cit.

<sup>39</sup> Cfr. RAVASI, G., «La bellezza della creazione nell’ Antico Testamento», in AA.VV., «Il cielo sulla terra. La via della bellezza luogo d’incontro tra cristianesimo e culture», *Pontificia Accademia Teologica* 2 (2005), pp. 323-335.

<sup>40</sup> Per una lettura sintetica della questione: ANDREOTTI, A., «La tutela dell’ambiente nella dottrina sociale della Chiesa», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (<https://www.statoechiese.it>) 9 (2023).

<sup>41</sup> Per una sintesi: CAPONE, R., *La Custodia del Creato nel Magistero della Chiesa*, Roma 2021. Per una decantazione educativa della medesima questione: CALABRIA, C., (2016), «Conversione, responsabilità, cultura giovanile. Formazione ecologica e Giornate Mondiale della Gioventù», in GIULIODORI, C., MALAVASI, P., (CURR.), *Ecologia integrale*. Laudato si’. *Ricerca, formazione, conversione*, Milano 2016, pp. 107-116.

<sup>42</sup> Singolarità congruenti coi cann. 214 e 215 CIC e 17-18 CCEO ma *in Comunione* reale (cann. 209 CIC e 12 CCEO)? *De lege* valide nel loro esibirsi, *de facto* confliggenti/ttuali con altre legittime singolarità, se non con la «pars Populi Dei» (cann. 368-369 CIC e 177 § 1 CCEO) ... difficile poi, istituzionalmente, dirimere vertenze.

<sup>43</sup> «Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» (EG, 236): FRANCISCUS PP., «*Adhortatio Apostolica Evangelii gaudium, 24 nov. 2013*», in AAS, 105 (2013/12), pp. 1019-1137. Il testo pubblicato nel Commentario Ufficiale è in italiano e, come tale, è il testo ufficiale di riferimento, conformemente alle disposizioni rifacentesi a PIUS PP. X, «*Constitutio Apostolica Promulgandi pontificias, III Kal. Oct. 1908*», in AAS, I (1909/1), pp. 5-6.



determinazione perseverante ad impegnarsi per il bene di tutti, perché tutti siamo responsabili di tutto. Così sancisce Leone XIII dal 1891<sup>44</sup>! Data formalizzabile l'inizio dell'attenzione ecologica magisteriale<sup>45</sup>.

Si aggiunga, per equità, l'incidenza della narrazione (biblica, teologica, magisteriale) sul diritto. Essa agisce sul sapere giuridico *a longe*, nella didatticità delle somme, addirittura colorando di flora e fauna l'inderogabile voce 'ius naturale'<sup>46</sup>. E agisce precisamente come "senso dell'agire" d'ogni dirsi e darsi giuridico, punto di vista interno per un uso delle norme non legalmente ingegnoso ma fattualmente valutativo<sup>47</sup>: bussola per orientare e giustificare il proprio ed altrui comportamento, realizzandone il senso. Agisce urgendo, sul punto, la ricostruzione d'una ragionevolezza.

Còsono alla *Traditio Ecclesiae* è (sembra) stringere nuovo patto tra lo *jus in/da* essa espresso e quanto l'ambiente coerentemente domanda.

---

<sup>44</sup> «*Ma esse, obbedendo alla legge evangelica, non saranno paghe di una semplice amicizia, ma vorranno darsi l'amplesso dell'amore fraterno. Poiché conosceranno e sentiranno che tutti gli uomini hanno origine da Dio, Padre comune; che tutti tendono a Dio, fine supremo, che solo può rendere perfettamente felici gli uomini e gli angeli; che tutti sono stati ugualmente redenti da Gesù Cristo e chiamati alla dignità della figliolanza divina, in modo che non solo tra loro, ma con Cristo Signore, primogenito fra molti fratelli, sono congiunti col vincolo di una santa fraternità. Conosceranno e sentiranno che i beni di natura e di grazia sono patrimonio comune del genere umano e che nessuno, senza proprio merito, verrà diseredato dal retaggio dei beni celesti: perché se tutti figli, dunque tutti eredi; eredi di Dio, e coeredi di Gesù Cristo (Rom 8,17)*». Ecco l'ideale dei diritti e dei doveri contenuto nel Vangelo» (RN, 21), includendo nei "beni di natura" il creato, le piante e gli animali. Così nel testo ufficiale: «*Quos tamen, si christianis praeceptis paruerint, parum est amicitia, amor etiam fraternus inter se coniugabit. Sentient enim et intelligent, omnes plane homines a communi parente Deo procreatos: omnes ad eundem finem bonorum tendere qui Deus est ipse, qui afficere beatitudine perfecta atque absoluta et homines et Angelos unus potest: singulos item pariter esse Iesu Christi beneficio redemptos et in dignitatem filiorum Dei vindicatos, ut plane necessitudine fraterna cum inter se tum etiam cum Christo Domino primogenito in multis fratribus, contineantur. Item naturae bona, munera gratiae divinae pertinere communiter et promiscue ad genus hominum universum, nec quemquam, nisi indignum, bonorum caelestium fieri exheredem. Si autem filii, et heredes: heredes quidem Dei, coheredes autem Christi*» [Rom. VIII, 17]: LEO PP. XIII, «*Litterae Encyclicae Rerum Novarum de conditione opificum (15 maggio 1891)*», in ASS (1890-91), pp. 641-671.

<sup>45</sup> Anticipatrice sul "movimento ecologista", se si assume come inizio formale del dibattito pubblico, così come tradizionalmente accolto, gli inizi degli anni '60 del 1900, con la pubblicazione: CARSON, R., *Silent Spring*, Boston 1962.

<sup>46</sup> Così nelle cinque *acceptiones* con le quali nella Summa di Raimondo da Peñafort è detto il *ius naturale*: "[...] primo dicitur ius naturale vis insita rebus ex simili bus similia producens. Hoc ius commune est non solum hominibus, sed etiam brutis animalibus, arboribus et plantis [n.d.r.]. Secundo dicitur ius naturale quidam stimulus sive instinctus naturae ex sensuali tate proveniens ad appedendum vel procurandum vel educandum. [...]. Tertio modo dicitur instinctus naturae proveniens ex ratione [...]. Quarto modo dicitur ius naturale omne ius divinum [...]. Quinto modo dicitur ius naturale ius gentium, eo quod ratio naturalis inter omnes nomine illud constituit": RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, *Summa de Iure Canonico*. Tomus A, Pars I.

<sup>47</sup> Cfr. HART, H.L.A., *Il concetto di diritto*, Cattaneo, M.A., (cur.), Torino 2002. Per un chiarimento dell'espressione «un uso delle norme non legalmente ingegnoso ma fattualmente valutativo», cfr.: CALAMANDREI, P., *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Introduzione di P. Barile, Milano 2024, pp. 159-166.



## 5. COSTITUZIONALITÀ DI PRESUPPOSTI

Tra i presupposti costituzionali dell'ordinamento canonico, suo codice genetico, si indicano: *a)* la indispensabile istituzionalità dell'*Ecclesia* ex cann. 204 § 2 CIC<sup>48</sup> e 7 CCEO<sup>49</sup> e *b)* la *Communio* di cui ai cann. 209 CIC<sup>50</sup> e 12 CCEO<sup>51</sup>. In essi la questione ambientale assume a valore:

- per la rilevanza dell'ambiente nella cultura nella quale e con la quale l'*Ecclesia* si struttura istituzionalmente “*in hoc mundo*” ovverossia: in leale Cittadinanza<sup>52</sup>, a meno di scegliere di dirsi Cittadini alternativi ... assumendone la responsabilità *coram omnibus*;
- per la qualifica comune e relazionale circoscrivente i beni naturali, ridondanti sulla realtà comunionale - di quei beni informata - dinamizzandola: nel darsi come *missio Evangelii* e nell'essere relazione, la *Communio* si dispiega in *Communicatio*<sup>53</sup>. E potrebbe non prendersi cura d'un bene, come l'ambiente, tra i più leganti (comunionali?) del pianeta?

<sup>48</sup> «Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.». Cfr.: SCHOUPPE, J.P., «Les circonscription ecclésiastiques ou communautés hiérarchiques de l'Église catholique», in *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, 81 (2005), pp. 435-476.

<sup>49</sup> “Haec Ecclesia in hoc mundo ut societas constituta et ordinata subsistit in Ecclesia catholica a successore Petri et Episcopis in communione cum eo gubernata”. Cfr.: MORI, G., SALACHAS, D., *Ordinamenti giuridici delle Chiese Cattoliche Orientali*, Bologna 2001.

<sup>50</sup> “§ 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent”. Per una lettura della *Communio* nel suo originario darsi nel mistero: VALDRINI, P., *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano 2013, p. 27.

<sup>51</sup> “§ 1. Christifideles obligatione tenentur sua cuiusque agendi ratione ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia obligationes impleant, quibus tenentur erga universam Ecclesiam et propriam Ecclesiam sui iuris”. Per una lettura istituzionale della *Communio* orientale: SALACHAS, D., *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Bologna 1993.

<sup>52</sup> Dialogo leale di cittadinanza, l'espressione secondo la forma istituzionale “*in hoc mundo*” reclama, sempre, il darsi culturale e relazionale della unica/una società (fan riflettere alcune espressioni, ad es. “il nostro rapporto con la società civile”: esiste una società incivile? ...) nella quale il Popolo di Dio vive e si struttura in una identità, rifiutante la settarietà, che osa la parresia dell'annuncio non disgiunta dalla credibilità della testimonianza: cfr.: DIANICH, S., *Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica*, Cinisello Balsamo 1987.

<sup>53</sup> Posto, secondo il dato sopra creato, che il rapporto Uomo-Ambiente è irrinunciabile alla fede ebraico-cristiana, risalta il valore della comunicazione della fede come il cuore della *missio Ecclesiae* e l'atto che qualifica la comunità ecclesiale come comunità di comunicazione: “[è] intorno a un atto comunicativo, quello dell'euanghélion, che si compatta la Chiesa ed è a partire da questo principio che si intrecciano le relazioni, sia quelle intraecclesiali che quelle della Chiesa con il mondo. Ed è proprio dalla natura degli intrecci relazionali che scaturiscono i bisogni e le soluzioni di un corretto ordinamento dell'organizzazione sociale di una comunità”: DIANICH, S., *Diritto e Teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa*, Bologna 2015, p. 13. Nella attuale situazione culturale di decostruzione e ricostruzione di paradigmi interpretativi, sembra urgente reintrodurre nei sistemi giuridici la dimensione comunicativa, quale presupposto del *ligamen* sociale cui il diritto è finalizzato, posto che una “comunicazione” genuinamente attuata “richiede in certo qual modo un'azione comune» aprendosi «ad autentiche forme di cooperazione, per quanto elementari”: VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Le ragioni del diritto*, Bologna 2003, p. 45. La dimensione comunicativa è così l'orizzonte nel quale ricollocare la narrazione creaturale ed ambientale con forza costituzionale e verso il quale condurre produzioni in vigore. In tale trasferimento simbolico si decantano diversamente categorie già note, anche ritenute costitutive/costituzionali; così, l'apprezzamento del diritto canonico secondo la categoria di *Communio*, attenta ai costitutivi dell'essere della Chiesa, in una riflessione della *fides quaerens intellectum* (cfr. CORECCO, E., «Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione», in ID., *Ius et Communio*.

- La costituzionalità dei presupposti reclama due specificazioni aspiranti condivisione... qui giusto accennate, in vista di meglio meditazione:
- la nozione giuridica di ambiente - e la sua categorizzazione di diritti soggettivi fondamentali - pungola l'ordinamento canonico, a cominciare dalla delineazione del 'bene ambiente'. Se una considerazione dell'ambiente come bene dotato di autonomia rispetto all'uomo rischia un approccio meramente strumentale, senza curare la filosofia (condivisa) di vita sottesa<sup>54</sup>, l'improcrastinabile previsione normativa sulla questione ambientale chiama a uno sforzo comune che affondi alle radici (condivise) dalle quali le normative promanano<sup>55</sup>.
- Nella sfera dei diritti umani, il diritto all'ambiente si colloca come 'diritto di terza generazione', tra i diritti qualificabili collettivi o solidali, sociali. Nella triplice dimensione di 'fruizione', 'appartenenza', 'temporalità', dette attribuzioni appartengono al singolo non quale individuo ma come membro della comunità sociale, nella quale si realizza il pieno sviluppo della persona umana<sup>56</sup>. L'ordinamento canonico, quindi, non potrà scendere in campo rifiutando un confronto paritario.

Coerenza costituzionale può rinvenirsi, dunque, tra i presupposti della *Communio Ecclesiae* e i bisogni della *Communis Domus*.

## 6. LEGGE VIGENTE

La possibilità di un incontro tra diritto ambientale e diritto canonico è dato anche dalla legge vigente. Questa ragione appare la meno evidente. L'attesta una domanda diretta ai Codici di Diritto canonico: quante volte in essi ricorre, espressamente o implicitamente, un riferimento al *c.d.* diritto ambientale o ai principi dello stesso? Nessuna. Non c'è traccia, nei *Codices*, di norme che ineriscano

---

*Scritti di Diritto Canonico I*, Borgonovo, G., A. Cattaneo, A. (Curr.), prefazione di A. Scola, Casale Monferrato (AL) 1997, pp. 245-278, soprattutto pp. 264-267) può disporsi secondo la categoria di *communicatio* (nella comune radice del termine, partecipando tanto il termine *Communio* quanto il termine *communicatio* al composto *cum-munus*), attenta all'agire ecclesiale, in una riflessione della *fides quaerens actionem*, (cfr.: L. ÖRSY, L., «Theology and Canon Law» in *Orbis in Urbe* 1964, pp. 77-80; A. PONZONE, *L'approccio epistemologico alla teologia del diritto canonico nel pensiero di T. Jiménez Urresti e L. Örsy*, Città del Vaticano 2012), così trasferendo la comprensione del diritto canonico dalla fondazione di uno *jus Communio* all'orizzonte di un *ordo communicationis*.

<sup>54</sup> Gli ordinamenti giuridici conservano la tendenza a considerare l'ambiente come bene dotato di autonomia rispetto all'uomo, cioè, rispetto al soggetto verso cui risulta legato da un rapporto di strumentalità. Il rischio è il cercare di risolvere i problemi relativi all'ambiente in modo strumentale, senza curare la filosofia di vita che dovrebbe invece curare ogni previsione normativa. Cfr.: AUER, A., *Etica dell'ambiente. Un contributo al dibattito teologico*, Brescia 1985; BLACK, J., *The Dominion of Man*, Edimburgo 1970.

<sup>55</sup> BARBERINI MASINI, E., «Ecologia umana, luci e ombre. Uno sguardo al futuro», in *Futuribili* 12 (2017/1), pp. 117-118; MALDONADO, T., *La speranza progettuale. Ambiente e società*, Riccini, R., Chiapponi, M., (Curr.), Bologna 2022.

<sup>56</sup> SOLS, J., *Ética de la ecología integral*, Barcelona 2021.



alla questione ambientale. Eppure, in pieno rispetto del can 17 CIC, fine dell'interpretazione della norma canonica è la giusta efficacia del suo disposto verso la/e persona/e destinataria/e della stessa, verso cioè la situazione vitale: che ne è, propriamente, il contesto<sup>57</sup>. La dimensione di “cantiere aperto”, significato dalla proposizione “paradigmi *in fieri*”, richiede uno studio oneroso per individuare, nell'ordinamento giuridico canonico, a cominciare dalla legge codiciale, i luoghi in cui già la legge vigente - senza ricorrere al (pur necessario) *de jure condendo* - possa aprirsi, *plena licitate*, alla fondazione stabile di un diritto ambientale canonico (in senso ampio: includente il ‘diritto dell'ambiente’ e il ‘diritto all'ambiente’)<sup>58</sup>.

Si enuncia una norma di riconoscimento e si colgono, *ex multis* ed a titolo esemplificativo, grappoli di norme codiciali potenziali a creare un sistema, dinamico e valorizzatore, di diritto ambientale canonico.

*Una norma di riconoscimento.* Come intravede attenta dottrina<sup>59</sup>, la nozione di ‘ambiente’ - siccome ricostruita e tutelata nei più recenti ordinamenti - è ri-comprensibile nell'ordinamento canonico in una *universitas rerum* ex can 115 § 3 CIC<sup>60</sup>. Salva l'analogia dell'accostamento, in esso istituito ‘l'ambiente’ è riconosciuto (da qui la qualifica di ‘norma di riconoscimento’) quale centro autonomo di imputazione giuridica di natura pubblica.

Idea di forti conseguenze, utopizzabili utopiche nel superamento dei dialoghi inter-ordinamentali: dalla svezzata esegesi ed applicazione dei ‘diritti comparati’ alla creazione vasta, universale, di un ‘diritto compartecipato’. Si allude ad una ‘Costituzione globale della Terra’, dottrinalmente intravista come strumento atto ad assicurare il rispetto di un patto novissimo, a garanzia dei diritti fondamentali di ogni Cittadino (tra i quali quelli riverberati dall'ambiente), protetto dalla durezza costituzionale<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> Come lucidamente argomentato Papa Benedetto XVI nel discorso alla Rota Romana del 21 gennaio 2012: “*L'uso dei mezzi interpretativi previsti dal Codice di Diritto Canonico nel canone 17, a cominciare dal significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto, non è più un mero esercizio logico. Si tratta di un compito che è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa, che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge*”: BENEDICTUS PP. XVI, «Allocutio Ad Sacrae Rotae Romanae Tribunal, occasione inaugurationis Anni Iudicialis, 21 ianuaris 2012», in AAS 104 (2012/2), pp. 103-107, qui p. 106.

<sup>58</sup> Nei percorsi, già tracciati e solcati, della fedeltà creativa al Dato; *cfr.*, *ex multis*: IACCARINO, A., «Introduzione al diritto canonico», in ARROBA CONDE, M.J., (ED.), *Manuale di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2014, pp. 13-28.

<sup>59</sup> CHIRICO, A., *Problema ambientale*, cit., pp. 764-765.

<sup>60</sup> “*Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium*”. Per una lettura istituzionale del disposto: MARTÍN, J.G., *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006,<sup>5</sup> pp. 406-426. La norma non ha paralleli nel CCEO.

<sup>61</sup> FERRAJOLI, L., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano 2022. Ipotesi che potrebbe trovare fruttuosa sinergia con le indicazioni del magistero sulla relazione ambiente-uomo-diritto: “*Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema*

*Germi normativi di un sistema.* Si segnalano, rapsodiche, leggi codiciali potenzialmente generative di un diritto canonico ambientale:

- il diritto e dovere in capo a tutti i *Christifideles* di diffondere sempre più tra gli uomini “*omnium temporum ac totius orbis*” il “*divinum salutis nuntium*” (cann. 211 CIC<sup>62</sup> e 13 CCEO<sup>63</sup>): sarebbe onesto non riverberi, in esso, il “Vangelo della creazione” (LS, 62-100)?
- A cascata, le finalità ambientali possono essere legittimamente comprese tra gli scopi dell’associazionismo canonico: paritariamente (democraticamente?) esercitabili ex cann. 209 CIC e 12 CCEO da ogni membro del Popolo di Dio (cann. 215 CIC<sup>64</sup> e 18 CCEO), con speciale e propria attribuzione dai *Christifideles* laici ex cann. 327 e 713 § 2 CIC e 563 § 1 n. 2 CCEO.
- Cogente, la recezione-assimilazione dei principi e presupposti del diritto ambientale investe l’esercizio del *munus docendi*: nelle competenze costituzionalizzate all’intera *Ecclesia* (cann. 747 § 2 CIC e 595 CCEO), nelle indicazioni normanti i contenuti della predicazione (cann. 768 § 1 CIC e 616 CCEO), nelle finalità istituzionalmente descrittive l’opera della *vera educatio* (cann. 795 CIC e 628-629 CCEO).
- La simbiosi tra le esigenze del ‘diritto ambientale’ e le delicatissime, preziose previsioni di autolimitazione personale e limitazione autoritativa dell’*exercitium iurium*, attribuite o riconosciute a tutti i *Christifideles* ex cann. 223 CIC e 26 CCEO, attivabili in tutela del *bonum commune* o di diritti e doveri nei confronti di altri, escluderebbe *rationabiliter* la cura dell’ambiente?
- Il “[*n*]ativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles poenalibus sanctionibus coercendi qui delicta commiserint (can. 1311 § 1 CIC)”, per il combinato disposto dei cann. 1311 e 1399 CIC, legittima la previsione, nel sistema penale canonico, di reati ambientali, magari ricorrendo, sul punto, alla canonizzazione di leggi civili ex cann. 22 CIC e 1504 CCEO: istituti e procedure consolidati nel diritto canonico.

---

*normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma techno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia”* (LS, 53).

<sup>62</sup> “*Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat*”. Cfr.: VILLAR, J.R., «Gli elementi definitivi dell’identità del fedele laico», in *Ius Ecclesiae* 23 (2011), pp. 339-358.

<sup>63</sup> «Evangelizzazione e missione nel diritto orientale e latino», in RUYSSSEN, G., KOKKARAVARAYIL, S., (CURR.), «Il CCEO. Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017)», in *Kanonika* 25 (2017), pp. 329-356.

<sup>64</sup> “*Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos*”. Cfr.: HENDRIKS, J., «Le associazioni dei fedeli e i loro statuti», in *Quaderni di Diritto ecclesiale* 3 (1990), pp. 365-376; NAVARRO, L., *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991.



## 7. CONCLUSIONE

Resta un compito; un *munus* da compiere: ri-legare i legami infranti o deteriorati col Tutto - superiore alla parte. “*Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena essere buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco*” (LS, 229)<sup>65</sup>.

Certo non è possibile intraprendere questa via in solitaria. Essa sale in cordata, piedi sulla terra e occhi al cielo. Terra e cielo: unici per tutte e tutti.

---

<sup>65</sup> Nel testo ufficiale: “*Oportet denuo percipiamus nos alios aliis indigere, nos responsalitem habere de aliis ac de mundo, pretiumque esse operae nos bonos et honestos esse. Iam longum per tempus in morum degradatione versati sumus, irridentes ethicam, bonitatem, fidem, honestatem, venitque hora ut agnoscamus hanc laetam levitatem nobis parum profuisse. Huiusmodi deletio totius fundamenti vitae socialis efficit ut alii contra alios surgant ad sua commoda defendenda, novae violentiae feritatisque formae concitentur et impediatur progressio verae culturae ad ambitus curam spectantis*”: FRANCISCUS PP., «*Litterae Encyclicae Laudato si’*», cit., pp. 847-946.